



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Deposito in Data 18/05/22
08 21:10

EMENDAMENTI DECRETO DELEGATO 20 aprile 2022 n.66

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Emendamento aggiuntivo di un nuovo comma all'articolo 3

Art. 3

(Esenzioni)

1. I soggetti esenti dal pagamento dell'Imposta di soggiorno sono:
 - a) il minore fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) l'autista di pullman che pernotta per esigenze di servizio;
 - c) l'accompagnatore turistico che presta l'attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni venticinque partecipanti;
 - d) il soggetto con invalidità al 100%;
 - e) l'eventuale accompagnatore del soggetto con invalidità al 100%.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della documentazione necessaria ad attestare la condizione dei soggetti di cui al comma 1.

2bis. Il gestore provvede ad indicare l'esenzione applicata sull'apposito registro telematico di cui al secondo comma dell'articolo 34 del Decreto Delegato n.5 del 22 gennaio 2016 e successive modifiche.

Emendamento modificativo dell'articolo 5

Art. 5

(Obblighi del sostituto d'imposta)

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di soggiorno, della relativa misura, delle esenzioni e sanzioni.
2. I gestori devono riscuotere l'Imposta di soggiorno dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 18/05/22
ore 21:10

SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

3. I gestori devono versare all'Ufficio Tributario le somme riscosse dai soggetti passivi d'imposta, entro il mese successivo dalla fine di ciascun semestre solare con le modalità definite con apposita circolare dell'Amministrazione finanziaria **dell'Ufficio Tributario.**

4. I gestori devono presentare la dichiarazione annuale per ogni struttura all'Ufficio Tributario, attraverso procedura informatica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Emendamento modificativo dell'articolo 6

Art. 6

(Dichiarazione annuale Liquidazione dell'imposta)

1. La dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 deve contenere le presenze complessive annuali dei pernottamenti specificando:

a) i pernottamenti imponibili (anche se pari a zero);

b) i pernottamenti esenti di cui all'articolo 3;

c) i pernottamenti non assoggettati all'imposta;

d) ogni ulteriore informazione utile per la liquidazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli. **La liquidazione dell'imposta è effettuata dal gestore della struttura ricettiva in base alle risultanze di quanto dichiarato nel registro telematico di cui al secondo comma dell'articolo 34 del Decreto Delegato n.5 del 22 gennaio 2016 e sue successive modifiche.**

2. La dichiarazione presentata entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento è considerata valida ma tardiva. **Il gestore in qualità di sostituto di imposta, nei termini previsti per il pagamento di cui al terzo comma dell'articolo 5 del presente decreto delegato, convalida i dati dei soggiorni attraverso apposita procedura informatica ai fini della liquidazione dell'imposta. Nel caso di ritardato o mancato pagamento, totale o parziale, dell'imposta dovuta, l'Ufficio Tributario applica le sanzioni previste all'articolo 8 e procede d'ufficio alla liquidazione.**

3. Il gestore può integrare o rettificare la dichiarazione validamente presentata entro i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano iniziate le verifiche o le attività di controllo ai sensi del presente decreto delegato o della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e sue successive modifiche. **L'inesatta autoliquidazione dell'imposta dovuta soggiace alla sanzione di cui all'articolo 8, comma 4 del presente Decreto Delegato.**

4. La dichiarazione presentata oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, o non presentata, viene considerata omessa.

5. Si considera infedele la dichiarazione validamente presentata nei termini previsti dal comma 4 dell'articolo 5 e dal comma 2 del presente articolo e nella quale:



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Decorato in data 18/08/22
ore 21:10

- è stata omessa l'indicazione di uno o più pernottamenti imponibili; oppure
- è stata indicata una o più esenzioni non effettivamente spettanti.

Emendamento modificativo dell'articolo 7

Art. 7

(Accertamento e controllo)

1. L'Ufficio Tributario, **anche su segnalazione degli organi di Polizia, effettua i controlli** sulla dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 sui dati trasmessi per la **liquidazione dell'imposta dal gestore della struttura ricettiva**.
2. Nell'attività di controllo l'Ufficio Tributario può:
 - invitare il gestore ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti alla gestione dell'Imposta;
 - inviare al gestore questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti Uffici pubblici.
3. ~~Nei casi di omessa dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6, l'Ufficio Tributario procede all'accertamento d'ufficio per la determinazione dell'imposta non dichiarata e non versata. In questo caso è obbligatoria la convocazione del gestore prima che sia emesso l'avviso di accertamento. Al fine della determinazione dell'Imposta, l'Ufficio Tributario può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza.~~
4. L'attività di controllo si prescrive il 4° anno successivo al termine previsto di cui al comma 4 **3** dell'articolo 5. ~~In caso di omessa dichiarazione l'attività di controllo si prescrive entro il 5° anno successivo al termine di cui al comma 4 dell'articolo 5.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 8

Art. 8

(Sanzioni)

1. Il mancato o ritardato versamento dell'imposta totale o parziale di cui al comma 3 dell'articolo 5 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20% dell'imposta dovuta e degli interessi legali maggiorati di 2 punti calcolati sull'imposta non pagata dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'imposta sino a quella di effettivo versamento.
2. ~~La dichiarazione tardiva di cui al comma 2 dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 100,00.~~



SEGRETARIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

UFFICIO DI SEGRETARIA
DEL CONSIGLIO DI STATO E GENERALE
Depositato in D...
18/05/22
ore 22:10

3. — ~~La dichiarazione omessa di cui al comma 4 dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 250,00.~~
4. — ~~La dichiarazione infedele di cui al comma 5 dell'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00.~~ **L'inesatta autoliquidazione dell'imposta dovuta di cui all'articolo 6 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 10 volte la maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.**
5. In caso di mancato pagamento nei termini previsti delle somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, l'Ufficio Tributario provvede all'iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 e sue successive modifiche.
6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente decreto delegato avvengono secondo le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e successive modifiche ed è pertanto ammessa l'oblazione volontaria qualora il soggetto provveda, nei termini indicati ai predetti articoli di legge, al pagamento della sanzione prevista.

Emendamento soppressivo dell'articolo 9

Art. 9

(Compensazioni o rimborsi)

1. — ~~Nel caso di imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto, la presentazione della dichiarazione annuale con saldo a credito costituisce domanda di rimborso. Il rimborso del saldo a credito avviene mediante compensazione con i versamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.~~
2. — ~~Solo nel caso la compensazione non sia possibile il recupero del saldo a credito di cui al comma 1 avviene con liquidazione mediante bonifico bancario solo successivamente al definitivo accertamento del diritto al rimborso da parte dell'Ufficio Tributario.~~
3. — ~~La liquidazione del rimborso è sospesa in tutti i casi in cui il contribuente risulti debitore nei confronti dell'Ufficio Tributario per imposte di competenza del medesimo Ufficio non pagate dopo la scadenza dei termini ordinari previsti dalla legge; è in ogni caso ammessa la compensazione anche d'ufficio.~~
4. — ~~Non è rimborsata l'imposta pari o inferiore a euro 10,00 (dieci/00).~~

IL SEGRETARIO DI STATO
(Marco Gatti)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Regni - Contrada Otterelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 660
F +378 (0549) 882 244